



CITTA' DI SPINEA  
Provincia di Venezia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**DELIBERAZIONE N. 78 DEL 21/12/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:45**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 40047 del 15/12/2016 , si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	CHECCHIN SILVANO	P	10	ZORZETTO PENZO MARIO	P
2	D'ATRI LUCA	P	11	MALVESTIO ANNA	P
3	BARBIERO PAOLO	P	12	TESSARI CLAUDIO	A
4	PAROLARI LUANA	P	13	ZAMENGO FRANCA	A
5	ZOLLO MAURO	P	14	ARMELAO MAURO	A
6	DE PIERI FRANCESCO	A	15	CARRARO ELIA	A
7	LITT GIOVANNI	P	16	DE PIERI MASSIMO	P
8	BASSO LISA	P	17	MAZZOTTA STEFANIA	P
9	MARASTONI MARZIA	P			

**Totale Presenti 12**

**Totale Assenti 5**

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: PAROLARI LUANA, ZOLLO MAURO, MAZZOTTA STEFANIA

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

## OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

**Richiamato** quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Premesso** che si rende necessario procedere alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali per l'anno 2017 entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 Dicembre 2016, e non ancora prorogato;

**Considerate** le leggi n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, la Legge di stabilità 2015, n. 190/2014, e infine la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, le quali prevedono:

- all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**Considerato** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per

il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**Considerato che** l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali;

**Ritenuto** pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie dell'Amministrazione comunale tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicarsi all'imposta in oggetto per l'anno 2017, differenziandole in modo da rispondere a particolari esigenze abitative e sociali ritenute meritevoli di particolare considerazione da parte dell'amministrazione comunale;

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	12	ASSENTI	5	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	==	ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta	2

### DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta municipale unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2017:
  - **aliquota pari al 5,0 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate dal soggetto passivo, intendendosi per tale l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si estende anche alle relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  - **aliquota pari al 7,6 per mille** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Venezia (ATER) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
  - **aliquota pari all'8 per mille** per le abitazioni concesse in locazione a canone "concordato" (L. 431/1998, art. 2 comma 3) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. *La sussistenza di tali requisiti deve essere dichiarata dal contribuente nei termini previsti dal regolamento comunale.*
  - **aliquota pari al 9,5 per mille** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
  - **di prendere atto** pertanto che rimane invariata, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria

catastale D, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 9,5 per mille come nel 2016, di cui il 7,6 per mille è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e l'1,9 per mille è la quota di competenza comunale;

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP o dall'ATER, nell'importo di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile come previsto dall'art. 13, comma 3,4 e 5 del D. L. n. 201/2011, determinato applicando alla rendita catastale rivalutata, i moltiplicatori stabiliti dalla legge;
5. Considerato che si stima in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2017 in circa:
  - € 3.142.000,00, che al netto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale si preventivano € 2.440.000,00, da imputarsi nella risorsa n. 10101.06.0200 del bilancio per quanto riguarda il gettito dato dall'imposta municipale propria.
6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	12	ASSENTI	5	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	==	ASTENUTI De Pieri M., Mazzotta	2

### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000



**CITTA' DI SPIINEA**  
Provincia di Venezia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 78 DEL 21/12/2016

**PARERI SULLA PROPOSTA N. 75/2016**  
**DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI**  
arch. Sabrina Vecchiato

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**  
Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Luca D'Atri

Il Segretario Generale  
Guido Piras

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal .

Spinea, li

Il Segretario Generale  
Guido Piras

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Segretario Generale  
Guido Piras

---